

L'UNIONE FA LA...

... Voi tutti aggiungerete istintivamente: la **FORZA**...eppure non è così quando i protagonisti sono le nostre Agenzie!

Pensate ... si sono messi insieme i Vertici delle Entrate e del Territorio per partorire la Nota congiunta Prot. 2009/96183 (Entrate) e 2009/37002 (Territorio) dell'8 luglio 2009, che dovrebbe fornire istruzioni operative per l'erogazione dei rimborsi a favore di quei dipendenti o ex-dipendenti che hanno fruito di un mutuo erogato dall'ente previdenziale da cui dipendono o a cui sono iscritti, o che hanno rinegoziato dei mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale.

In pratica, viene generata nuova burocrazia e viene vessato proprio chi dovrebbe fruire dell'agevolazione fiscale, ex Art. 2 c. 1-bis del D.L. 220/04, consistente nel pagare l'imposta sostitutiva (0,25%), in luogo della più gravosa imposta ipotecaria ordinaria.

Si vorrebbe che nel maggiore sia contenuto il minore e pertanto l'aver pagato una cifra superiore al dovuto dia diritto al rimborso dell'eccesso di versamento. In linea, di principio ci si immagina di leggere che calcolata la differenza tra il versato ed il dovuto si proceda alla liquidazione della differenza.

Invece, leggete quale oscura macchinosità sono riusciti a prevedere:

Le istanze di rimborso relative all'imposta ipotecaria e all'imposta di bollo indebitamente versate in sede di iscrizione ipotecaria devono essere presentate all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso cui è stata eseguita la relativa formalità (cfr. risoluzione del 12 luglio 2006, n. 85, dell'Agenzia delle Entrate).

L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di rimborso, avvia il relativo procedimento.

A tal fine, il predetto Ufficio trasmette al **competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate** copia dell'istanza di rimborso e della relativa formalità ipotecaria, unitamente ad ogni ulteriore elemento utile per la verifica della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'imposta sostitutiva.

Si ricorda preliminarmente che, seppur ad altro fine, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 31 gennaio 2008, n. 27, ha precisato che **il rimborso dell'imposta versata in luogo di quella sostitutiva è subordinato al pagamento di quest'ultima.**

L'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime sostitutivo, quantifica l'imposta sostitutiva dovuta e ne comunica tempestivamente l'importo (al netto delle imposte di registro e di bollo riscosse in sede di registrazione dell'atto di finanziamento) all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, che, al fine di accelerare l'iter procedurale, provvede a rimborsare l'imposta ipotecaria e l'eventuale imposta di bollo, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta.

Laddove l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate accerti l'intervenuto assolvimento dell'imposta sostitutiva, ne dà successiva formale comunicazione all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il quale provvede a rimborsare le somme residue, precedentemente trattenute.

Innanzitutto, occorre evidenziare che si fa un generico riferimento al "competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate", ma considerata la numerosità delle parti coinvolte (mutuatario, ente erogatore del mutuo e soggetto venditore), non è poi così immediata l'individuazione dell'Ufficio competente e se ci aggiungiamo la ristrutturazione in atto dell'Agenzia delle Entrate, possiamo affermare che con la Nota non si è inteso agevolare i colleghi dell'Agenzia del Territorio, che dovranno scegliere dove inviare gli atti, districandosi tra Uffici Locali esistenti, nonché tra Uffici controlli e Uffici territoriali delle nascenti Direzioni Provinciali.

In secondo luogo, la lettura del testo è fonte di consistenti dubbi: l'avente diritto al rimborso deve pagare l'imposta sostitutiva per ottenere il rimborso? Leggendo il quarto paragrafo, sopra riportato, sembrerebbe di sì! Ma allora che senso il "laddove", contenuto nel sesto paragrafo?

Nella complicazione procedurale, messa in atto, si deduce che il beneficiario dell'agevolazione, debba sobbarcarsi l'onere di sostenere l'esborso di un ammontare già pagato, per ottenere il rimborso di cui ha diritto! In periodi di crisi, quando qualche euro risparmiato sul mutuo serve per "tirare a campà", il lavoratore deve essere tutelato e non vessato da incombenze e da dubbi interpretativi.

Anche il comune cittadino deve poter comprendere le procedure da seguire per adempiere alle specifiche incombenze di dichiarazione, di versamento o di rimborso, che siano.

In qualità di Funzionari del Fisco abbiamo rispetto del nostro prossimo e rivendichiamo chiarezza nell'individuazione delle linee guida operative: desideriamo fornire al cittadino una prestazione professionale puntuale ed efficace e non pura

... BUROCRAZIA